



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ACCADEMIA ORGANISTICA TERGESTINA APS

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione culturale "ACCADEMIA ORGANISTICA TERGESTINA" (di seguito detta "Associazione").

L'Associazione è costituita nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. Del 3 luglio 2017 n. 117 e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione farà uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS" ovvero, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. N. 117/2017, di "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS", in riferimento alla sezione di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civilistiche, solidaristiche e di interesse generale. L'Associazione persegue in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 lettera i del D. Lgs. Del 3 luglio 2017 n. 117 e sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Scopo dell'Associazione è favorire lo sviluppo della cultura nel campo della musica in generale e la musica organistica in particolare, specificatamente intervenendo nel campo della formazione musicale e della diffusione della cultura musicale in tutte le forme possibili, svolgendo attività di promozione di ogni iniziativa atta a valorizzare e diffondere direttamente ed indirettamente la musica.

L'Associazione, allo scopo di realizzare l'attività istituzionale, si propone di organizzare, promuovere e gestire:

- esibizioni, concerti, anche mediante la partecipazione di artisti e complessi italiani ed esteri;
- corsi di musica di ogni genere ad ogni livello, con particolare attenzione alla musica organistica;
- incontri, dibattiti, pubbliche conferenze;
- la divulgazione della cultura musicale tra il pubblico anche a mezzo di supporti audiovisivi e di pubblicazioni;
- la promozione della musica in generale e della musica organistica in particolare, collaborando con le altre attività musicali del territorio ed assecondando, qualora lo ritenga opportuno, le iniziative che dovessero sorgere a livello locale.

Articolo 3 - Attività strumentali

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle sopra elencate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività principali di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 e 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e sue eventuali e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 4 - Sede

L'Associazione ha sede in Trieste, Via Buonarroti 25 c/o Sabadin. La modifica della sede legale all'interno

del Comune di Trieste potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo – che sarà obbligato a comunicare la modifica agli uffici competenti – e non richiederà la modifica del presente Statuto.

Articolo 5 – Durata e disciplina dell'Associazione

L'Associazione è apolitica, apartitica, libera, con durata a tempo indeterminato. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto. Può associarsi a Reti associative che svolgono attività di interesse e generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Articolo 6 – Modalità

L'Associazione intende svolgere la propria attività prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Articolo 7 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, persone fisiche o giuridiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dal fondo costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi sociali conferiti dai soci;
- quote associative, da corrispondersi dagli associati, il cui ammontare, modalità e tempi di versamento sono stabiliti dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- quote associative suppletive, fissate dal Consiglio Direttivo, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità, da corrispondersi una tantum;
- eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- proventi da attività occasionali di raccolta fondi;
- contributi ricevuti da enti pubblici o privati;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività, proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni concertistiche o partecipazione ad esse;
- da ogni altra somma che, a qualsiasi titolo, sia versata all'associazione;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività di raccolta connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- da beni mobili od immobili acquistati impiegando le entità patrimoniali di cui ai precedenti punti.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto, non ripetibili né rivalutabili.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività prevista dal presente Statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 8 – Divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione e destinazione degli stessi

All'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017 e sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo. 9 – Scioglimento e liquidazione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 e sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri del Terzo Settore che operano in settori simili. L'Ente destinatario sarà deliberato dall'Assemblea convocata per l'estinzione dell'Ente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sopraccitato sono nulli.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo. 10 – Soci

Possono essere soci ordinari dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e si impegnano per realizzarle, altre Associazioni di Promozione Sociale e altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 e sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni. Sono espressamente vietati, nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa, limiti in riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura.

La qualifica di socio è intrasmissibile. Non è possibile il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Articolo 11 – Modalità di ammissione a socio

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti e deliberazione degli Organi sociali.

Sull'ammissione del socio delibera il Consiglio Direttivo, il quale deve entro sessanta (60) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla per iscritto agli interessati. Contro il diniego può essere fatto ricorso all'Assemblea dei Soci. In caso di mancata comunicazione di rigetto entro il termine predetto, la domanda si intende accettata.

L'aspirante socio può, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea alla prima convocazione. Approvata la domanda o decorso il termine previsto, i dati del socio vanno inseriti nel libro soci.

In caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 117/2017 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, lo stesso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione dovrà richiedere la cancellazione dal Registro Unico del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo può nominare soci benemeriti dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e/o enti che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza ovvero che si sono particolarmente distinti nelle attività di interesse dell'Associazione.

Articolo 12 - Diritti dei soci

Ciascun associato ha diritto di voto in Assemblea se iscritto da almeno sessanta (60) giorni, può eleggere gli organi sociali ed esservi eletto, ha il diritto di essere informato sull'attività dell'Associazione e può controllarne l'andamento visionando i libri sociali e richiedendone estratti in qualsiasi momento e senza fornire specifiche motivazioni semplicemente facendone richiesta preventiva scritta o via mail al Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Doveri dei soci

Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa stabilita, a rispettare il presente Statuto e a svolgere la propria attività in favore dell'Ente in modo spontaneo e gratuito.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali, secondo le competenze statutarie, ed un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con i soci che con i terzi.

Articolo 14 - Recesso o esclusione dell'associato

La qualità di socio viene meno in caso di recesso, esclusione o morte del socio. Il recesso deve essere comunicato in forma scritta od orale al Consiglio Direttivo, che ne prenderà nota nel Libro degli Associati entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione.

In presenza di gravi motivi che abbiano arrecato danno morale o materiale all'Associazione, o in caso di inadempienza dei doveri previsti dal presente Statuto, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo (30°) giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire l'Assemblea dei Soci; in tal caso l'efficacia dell'esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea. La qualità di socio si perde altresì, per il mancato pagamento per due annualità consecutive della quota associativa annuale.

Articolo 15 – Volontari

L'Associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati. I dati relativi ai

volontari che prestano la loro opera in modo non occasionale all'Associazione saranno depositati dall'Associazione nell'apposito Registro dei Volontari. Coloro che prestano attività di volontari sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile a norma del D. Lgs. 117/2017 e sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Può essere previsto un rimborso delle spese effettivamente sostenute dal Volontario purché documentate e strettamente legate all'Attività dell'Organizzazione; in casi specifici, previsti dal Consiglio Direttivo è possibile erogare un rimborso per spese autocertificate ai sensi del D. Lgs. n 117/2017 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 16 – Lavoratori

L'assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi per perseguire le attività dell'Associazione, nelle forme e nei limiti di cui al D. Lgs. n. 117/2017 ed eventuali modificazioni ed integrazioni. La qualità di volontario dell'Associazione è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo o comunque retribuito svolto per conto dell'Associazione. Tali figure possono essere soggetti esterno dell'Associazione ovvero soci, qualora ne abbiano le necessarie qualifiche.

Articolo 17 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario/Tesoriere;
- il Direttore Artistico.

Articolo 18 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci fondatori, ordinari e benemeriti in regola con il versamento della quota associativa annuale. L'Assemblea si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, almeno una volta l'anno entro il mese di aprile con i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti del Presidente, del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Essa inoltre:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sulla quota associativa annuale;
- approva, su proposta del Consiglio Direttivo, i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- nomina il Direttore Artistico su proposta del Consiglio Direttivo o propone, tramite la mozione di sfiducia, la sua sostituzione;
- delibera sul diniego o sull'esclusione degli associati nei casi previsti dagli artt. 11 e 14 del presente Statuto qualora il socio escluso o respinto su decisione del Consiglio Direttivo ricorra all'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente anche fuori dalla sede sociale, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aderenti o da almeno un terzo dei Consiglieri in carica. La convocazione dell'Assemblea sarà fatta mediante avviso da comunicarsi ai soci via lettera, posta elettronica (e-mail) o mezzi equipollenti all'indirizzo indicato dal socio almeno quindici

(15) giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione dovrà essere fissata almeno un giorno dopo la prima convocazione. La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'Assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza. Quando si tratta di deliberare in merito alla figura del Direttore Artistico, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza assoluta dei voti presenti, con voto segreto qualora richiesto da almeno cinque voti presenti, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

Ciascun associato ha un voto. Il diritto di voto del socio minorenni è attribuito all' esercente la patria potestà. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati conferendo delega scritta. A ciascun associato possono essere conferite massimo tre (3) deleghe. Il voto può essere espresso anche in forma elettronica via posta certificata con l'utilizzo della forma digitale o in teleconferenza con collegamento diretto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente; mancando anch'esso, da una persona designata dall'Assemblea.

Articolo 19 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di dieci (10) Consiglieri membri – compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario/Tesoriere - eletti dall'Assemblea, che ne determina il numero, fra le persone fisiche associate ovvero le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati. Nella prima riunione a seguito dell'elezione vengono designati tra i Consiglieri il Vice Presidente e il Segretario/Tesoriere.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla loro sostituzione nominando i non eletti in base all'ordine dei voti ottenuti. Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare il Presidente, vi subentrerà alla carica il Vice Presidente o – in caso di sua assenza, in quanto dimissionario o decaduto – uno degli altri membri del Consiglio Direttivo nominato dallo stesso Consiglio tra i componenti eletti dall'Assemblea. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare, nel corso del medesimo esercizio sociale, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio si intende decaduto ed i residui membri del Consiglio Direttivo devono convocare immediatamente l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce almeno una volta l'anno per la predisposizione del bilancio ovvero tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera o posta elettronica (e-mail) o altro mezzo equipollente da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, telefax, posta elettronica (e-mail) o altro mezzo equipollente in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. I verbali contenenti le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono raccolte nell'apposito libro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e, specificamente, esso deve:

- elaborare, organizzare e dare esecuzione alle iniziative dell'Associazione approvate dall'Assemblea ed esaminare le proposte di nuove iniziative da parte degli associati;
- deliberare in via preventiva su tutti gli attivi di ordinaria e straordinaria amministrazione da demandare all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei soci;
- determinare la quota associativa minima e le altre quote associative, secondo quanto previsto dallo statuto, da proporre per l'approvazione all'Assemblea dei soci; qualora la situazione del bilancio lo

consenta l'adesione all'Associazione potrà essere anche gratuita, ovvero potrà anche essere eliminata ogni contribuzione annuale da parte degli associati;

- deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei soci, nominare i soci benemeriti;
- predisporre l'eventuale regolamento interno e le modifiche al medesimo da proporre all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione;
- controllare la gestione di tutte le comunicazioni esterne (pubblicità tramite internet, volantinaggio, etc.) e dei beni posseduti ed amministrati dall'Associazione;
- redigere e presentare all'Assemblea dei soci il rendiconto consuntivo annuale e il rapporto annuale sulle attività svolte dall'Associazione, che devono essere predisposti dal Tesoriere e dal Presidente, e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- predisporre e curare la tenuta dei libri sociali, del libro dei verbali delle Assemblee, del libro soci, del libro dei volontari e dei documenti richiesti dal D. Lgs. n. 117/2017 e sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
- porre in atto ogni attività che si renda necessaria od opportuna per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione;
- nominare il Direttore Artistico qualora la carica fosse vacante.

Articolo 20 - Presidente

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza di mandato, dimissioni o per decisione dell'Assemblea.

Articolo 21 - Vicepresidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o comunque impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento o assenza del Presidente.

Articolo 22 - Segretario/Tesoriere

Il Segretario / Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo ed, eventualmente, quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile; cura la tenuta del libro soci e del libro dei volontari. svolge inoltre la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo; cura la tenuta del libro dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - Direttore Artistico

Dati i fini istituzionali è indispensabile che venga nominato un Direttore Artistico, che può essere un soggetto esterno dell'Associazione ovvero un socio, qualora ne abbia le qualifiche necessarie, il quale ha il compito di predisporre ed attuare i programmi dei corsi, delle esibizioni dell'attività istituzionale, personalmente o avvalendosi dell'aiuto di altri collaboratori. Spetta al Direttore Artistico la scelta dell'attività artistica all'interno delle iniziative previste dall'Associazione. Il Direttore Artistico è nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e rimane in carica fino a sue dimissioni volontarie o per mozione di sfiducia da parte dell'Assemblea dei soci. Partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo. Il Direttore Artistico può essere retribuito per la sua attività professionale.

Articolo 24 - Organi di controllo

Qualora ricorrano le fattispecie previste dal D. Lgs. n. 117/2017 e sue successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione si doterà di un Organo di controllo formato da un revisore contabile iscritto al relativo Registro. L'organo di controllo verifica l'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di

utilità sociale, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto dell'Associazione, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, contabile e organizzativo, sul funzionamento dell'Associazione e sulla conformità alle linee guida dell'eventuale bilancio sociale. All'Organo di controllo sono concessi tutti i poteri ispettivi e di controllo necessari. Può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 25 - Anno sociale, scritture contabili e bilancio associativo

Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1 gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione deve redigere le scritture contabili, i libri ed il bilancio annuale nelle forme previste dal D. Lgs. n. 117/2017 e sue eventuali modificazioni e integrazioni, con decorrenza dal primo luglio di ogni anno. Essi sono predisposti dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato – qualora richiesto - presso il Registro unico nazionale del terzo settore. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura, e vengono inviati via lettera, fax, posta elettronica o mezzi equipollenti a qualunque socio ne faccia richiesta. Nel caso di raccolte pubbliche di fondi verrà redatto un apposito rendiconto da cui risultino, nel dettaglio, le entrate e le spese sostenute.

Articolo 26

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, nel D. Lgs. Del 3 luglio 2017 n. 117 e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni, e nelle leggi vigenti in materia.